

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corrispondenza del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

ANSELMI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

MORLINO

*p. Il Ministro per il tesoro*

CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DONAT-CATTIN

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre estratti opoterapici nell'officina della ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili, in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 202 in data 18 maggio 1955 la ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Mazzini, 48, estratti opoterapici;

Vista la lettera in data 3 giugno 1974, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 1 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili l'autorizzazione a produrre estratti opoterapici nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Mazzini, 48, concessa con decreto ACIS n. 202 del 18 maggio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 gennaio 1977

*Il Ministro: DAL FALCO*

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Agevolazioni in materia di tassa di circolazione a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente da Israele.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Ritenuto che tra l'Italia e Israele sussiste la reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Le tratte stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, appartenenti a persone residenti stabilmente in Israele, possono circolare in Italia previo pagamento della tassa di circolazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, in ragione di 1/36 della tassa annuale, per ogni dieci giorni, o frazione, di permanenza in Italia.

Roma, addì 22 gennaio 1977

*Il Ministro: PANDOLFI*

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale dell'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boschive, si incunea verso il massiccio del Velino, costituendo la base sia di accesso che di contemplazione dell'intero complesso; esso è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette ad un gruppo di sistemi di grande importanza paesistica già attualmente sottoposto a vincolo;

#### Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla località « Caporitorto » sul confine tra il territorio di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo ed ai limiti della zona precedentemente vincolata con verbale n. 20 del 13 febbraio 1974, si segue verso ovest il limite del territorio comunale che sulla linea di cresta (passando per Colle del Nibbio, Punta dell'Azzocchio, Cimata di Puzzillo) delimita l'altipiano di « Piani di Pezza »; e girando in direzione opposta continua, sempre seguendo il limite del territorio comunale, e passando per Colle dell'Orso, Capo di Pezza e Costa di Cerasoli raggiunge alle pendici del M. Cannelle il limite della zona precedentemente vincolata nella deliberazione già menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali dell'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

##### Verbale n. 24

Oggi tredici dicembre millenovecentosettantacinque, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia dell'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Rocca di Mezzo.

(Omissis).

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo una zona di elevato interesse paesistico.

Il presidente propone che a completamento del vincolo già deliberato sia inclusa nella tutela la zona dei « Piani di Pezza », rispetto alla quale lo stesso comune ha sollecitato l'adozione del provvedimento di tutela.

Il sindaco dichiara di acconsentire sulla proposta e sulla delimitazione della zona che peraltro segue il limite del territorio comunale.

All'unanimità la commissione propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

a partire da località « Caporitorto » sul confine tra il territorio di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo ed ai limiti della zona precedentemente vincolata con verbale n. 20 del 13 febbraio 1974, si segue verso ovest il limite del territorio comunale che sulla linea di cresta (passando per Colle del Nibbio, Punta dell'Azzocchio, Cimata di Puzzillo) delimita l'altipiano di « Piani di Pezza »; e girando in direzione opposta continua, sempre seguendo il limite del territorio comunale, e passando per Colle dell'Orso, Capo di Pezza e Costa di Cerasoli raggiunge alle pendici del M. Cannelle il limite della zona precedentemente vincolata nella deliberazione già menzionata.

(Omissis).

(1455)

#### DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze.

#### IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del dott. Fiorenzo Michelozzi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;